



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, con sede legale in 00186 Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, qui rappresentata dal Dott. Antonio Decaro, che interviene in qualità di Presidente munito dei necessari poteri di firma, di seguito e per brevità anche "ANCI"

e

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS con sede legale in 20135 Milano, Viale Isonzo n. 25, C.F. 80051890152, qui rappresentata dal Professor Andrea Sironi che interviene in qualità di Presidente, di seguito denominata anche "AIRC",

(ciascuna una "Parte" e cumulativamente le "Parti")

PREMESSE

- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un'associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l'altro:
 - rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;
 - cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione europea e al Comitato delle Regioni;
 - promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
 - svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- AIRC è un ente del terzo settore, operante nella raccolta ed erogazione di fondi a favore del progresso della ricerca oncologica e impegnato nel diffondere al pubblico una corretta informazione in materia; l'attività di AIRC è quindi volta al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro in Italia, con particolare attenzione ai giovani ricercatori, nonché alla sensibilizzazione ed informazione del pubblico sulla ricerca e le sue forme di finanziamento anche attraverso iniziative e manifestazioni;



- da oltre cinquant'anni AIRC sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l'informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Oggi conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 uffici regionali, che garantiscono agli oltre 6.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente;
- AIRC è interessata a realizzare attività in collaborazione con ANCI affinché la sua struttura e la rete dei Comuni Italiani siano sensibilizzati sul tema della lotta contro il cancro e partecipino concretamente a perseguire l'obiettivo di far diventare il cancro una malattia sempre più curabile;

CONSIDERATO

- che le Campagne Nazionali AIRC di particolare rilievo sono:
 - **Campagna Nastro Rosa AIRC** – si svolge nel mese di ottobre ed è dedicata al tumore al seno. Tra le iniziative della campagna vi sono eventi sul territorio e l'illuminazione di monumenti in rosa nei primi 15 giorni di ottobre. In occasione di tale campagna AIRC - che solo per il 2023 ha stanziato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno – scende in campo sul territorio e con i suoi partner per sottolineare la necessità di intensificare lo sforzo collettivo a sostegno della ricerca per rendere il tumore al seno sempre più curabile e avvicinarsi all'obiettivo di curare tutte le donne colpite da tumore al seno, anche per le forme più aggressive per le quali oggi non esiste ancora una terapia efficace;
 - **Giorni della Ricerca** – la campagna si svolge nella seconda settimana di novembre e da oltre vent'anni si conferma l'appuntamento di riferimento per informare pubblico e media sui più recenti risultati della ricerca oncologica e per presentare le prossime sfide contro il cancro. Per un'intera settimana AIRC sarà impegnata nelle aule delle università, nelle scuole secondarie, nelle piazze di moltissime città, negli stadi di calcio, nelle trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI, per raccontare i più importanti progressi nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro, e per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori;
 - **Arance della Salute** – la campagna si svolge tra i mesi di gennaio e febbraio, e culmina nell'ultimo sabato di gennaio. In tale occasione 15.000 volontari AIRC colorano d'arancio oltre 3.000 piazze e in più di 800 scuole con "Le Arance della Salute" per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori AIRC e promuovere la cultura della prevenzione attraverso i sani stili di vita. Protagoniste della campagna le reticelle contenenti arance rosse italiane, frutto simbolo dell'alimentazione sana e protettiva che contiene pigmenti naturali con importanti poteri antiossidanti.
 - **Azalea della Ricerca** – la campagna si svolge nel mese di maggio e culmina nella seconda domenica di maggio, in occasione della Festa della Mamma. In tale occasione, AIRC rinnova il suo impegno per la salute delle donne colorando migliaia di città e piccoli centri con "l'Azalea della Ricerca", pianta che quarant'anni



contribuisce a migliorare la prevenzione e la cura dei tumori femminili. L'iniziativa principale è la distribuzione, in circa 3.700 piazze da parte dei volontari di AIRC, della "Azalea della Ricerca", un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne;

- che AIRC cura la promozione della ricerca in ambito oncologico quale primario obiettivo istituzionale e che, tale bene - interesse collettivo, per i valori in esso insiti, ha assunto nella società contemporanea un ruolo di significativa rilevanza, in quanto fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo e promozione;
- che è comune interesse delle Parti porre in essere forme di collaborazione istituzionale finalizzate a promuovere iniziative nei settori di reciproca competenza, a sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato della ricerca in ambito oncologico quale insieme di attività, azioni e interventi attuati con l'obiettivo prioritario di promuovere e conservare lo stato di salute e curare l'insorgenza di patologie oncologiche.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le Parti, come sopra identificate si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 OBIETTIVI E OGGETTO

Con la presente scrittura le Parti, nel quadro delle rispettive competenze:

- intendono contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, a orientare gli stili di vita sensibilizzando ed incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo, con il fine di ridurre l'incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita;
- condividono l'obiettivo di definire e promuovere programmi e interventi di educazione alla salute rivolti alla cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione, realizzazione di strumenti divulgativi, e di sensibilizzazione;
- intendono sviluppare specifiche azioni, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l'obiettivo di promuovere l'importanza della prevenzione oncologica, soprattutto delle nuove generazioni, anche attraverso la promozione di eventi formativi;

ANCI, a titolo gratuito e in pieno spirito di liberalità in considerazione dell'alto valore sociale e benefico delle iniziative proposte, intende collaborare con AIRC nello sforzo di supportare la ricerca scientifica oncologica, la sensibilizzazione e il coinvolgimento sui temi della salute delle amministrazioni locali e della comunità tutta. A tal fine ANCI favorirà:

1. la promozione presso i Comuni della collaborazione territoriale finalizzata allo svolgimento e alla realizzazione degli eventi istituzionali di raccolta fondi e comunicazione AIRC di cui nelle premesse;



2. la diffusione, nei propri canali informativi, di news e comunicati stampa afferenti alle attività di AIRC.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti dalle Parti anche mediante la sottoscrizione di specifici ed ulteriori accordi attuativi del presente Protocollo.

Articolo 3 ONERI

Il presente protocollo d'intesa è a titolo non oneroso, non comporta quindi alcun onere finanziario diretto di una parte a vantaggio dell'altra e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Articolo 4 DURATA E RECESSO

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo. È escluso il suo rinnovo tacito. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa previo preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 (sessanta) giorni.

Articolo 5 UTILIZZO DEI MARCHI

Le Parti rimangono esclusive titolari delle rispettive denominazioni/marchi/loghi e segni distintivi (di seguito, per brevità i "**Marchio/i**"), ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo i Marchi dell'altra Parte al di fuori della realizzazione delle attività individuate nel presente Protocollo e senza la preventiva autorizzazione scritta della parte titolare. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo altrui, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. I materiali prodotti successivamente alla scadenza del Protocollo recanti il Marchio dell'altra Parte dovranno essere distrutti fornendone al contempo prova certa.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del presente Protocollo d'Intesa AIRC potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. L'autorizzazione per l'utilizzo del Marchio di ANCI verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale AIRC, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso, salvo quanto qui eventualmente diversamente previsto.

L'utilizzo della denominazione del Marchio di AIRC dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato nel relativo "Brand Manual" qui allegato che ANCI dichiara di aver letto e compreso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di



proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Articolo 6 COMUNICATI E PROMOZIONE

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'Intesa.

I contenuti di tutte le comunicazioni in qualsiasi modo realizzate e attinenti alla collaborazione in oggetto e/o che prevedano la citazione dell'altra Parte saranno concordati tra le Parti, e dovranno essere preventivamente approvati dalle Parti stesse per iscritto.

Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto del presente Protocollo potranno essere effettuati dalle Parti anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa AIRC.

Articolo 7 RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori e/o soggetti terzi di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa all'altra Parte, a ogni accordo fra le Parti ed al suo contenuto, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte che abbia carattere riservato, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti.

Le Parti si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare in modo che tale obbligo sia contestualmente assunto da soci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e da chiunque partecipi a qualunque titolo e in nome o per conto della Parte, configurandosi la responsabilità nascente dalla violazione dell'obbligo di riservatezza come gravante solidalmente sulla Parte.

Articolo 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, che i rispettivi dati personali saranno trattati al fine di stipulare e dare attuazione al presente Protocollo, ossia per finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento di eventuali attività precedenti la stipula del Protocollo, alla gestione del rapporto (es. attività amministrative), nonché per adempiere a obblighi di legge, richieste delle Autorità e a disposizioni della normativa per la prevenzione delle frodi, dell'attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ove applicabile, e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Il trattamento potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle disposizioni vigenti e saranno conservati per necessità inerenti all'attuazione del Protocollo e comunque per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi giuridici o regolamentari pendenti in capo al Titolare del trattamento.



I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare attuazione agli impegni assunti con il presente Protocollo o per dare esecuzione alle attività necessarie/di supporto per il raggiungimento delle finalità di cui sopra (in generale, società/istituti creditizi/soggetti anche terzi/esterni che prestano collaborazione, servizi collaterali, manutenzione e assistenza). È fatto peraltro salvo il diritto delle Parti di eventualmente trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea, in quegli stati che assicurino il medesimo livello di sicurezza e garanzia nel trattamento dei dati nonché il pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

Le Parti garantiscono reciprocamente i diritti dell'altra parte quale interessato al trattamento, ex Capo 3, artt. 15-21 del Regolamento quali: diritto di accesso (diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i dati personali, nonché il diritto di ricevere ogni informativa relativa al medesimo trattamento); diritto alla rettifica (diritto di ottenere la rettifica dei dati qualora gli stessi siano incompleti o inesatti); diritto alla cancellazione "oblio" (diritto, in talune circostanze, di ottenere la cancellazione dei dati qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obblighi di legge); diritto alla limitazione del trattamento (diritto di ottenere la limitazione del trattamento al verificarsi di talune condizioni qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obblighi di legge); diritto alla portabilità (diritto di ottenere il trasferimento dei dati in favore di un diverso titolare); diritto di opposizione (diritto di opporsi, per motivi connessi a situazioni particolari al trattamento dei dati basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri); diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (facoltà di promuovere le richieste relative all'esercizio dei propri diritti), in ogni caso potendosi esercitare i diritti dell'interessato di cui sopra e il diritto di revoca del consenso (diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso re-stando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), nei confronti del Titolare contattandolo presso la sede legale di cui in epigrafe o altri recapiti che verranno prontamente comunicati se diversi.

Ai predetti fini, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ed esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento (comunicazione, trasferimento) dei dati per le finalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata informativa nonché del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 DISPOSIZIONI GENERALI

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:



- Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS - Viale Isonzo n. 25 20135 Milano pec: contratti@pec.airc.it c.a. Fabrizio Arrigoni (fabrizio.arrigoni@airc.it)
- ANCI - Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma pec: anci@pec.anci.it, c.a. Samantha Palombo (palombo@anci.it).

Articolo 10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie che dovessero sorgere in relazione o in dipendenza del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.
Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma


Letto, confermato e sottoscritto:

Roma - Milano, 07 giugno 2024

Fondazione AIRC
per la ricerca sul cancro ETS
Il Presidente


(Andrea Sironi)

Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Il Presidente


(Antonio Decaro)